

**STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE
"UNITED GRAND LODGE OF
ITALY UMSOI"
ASSOCIAZIONE CULTURALE**

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1. - L'Associazione " **UNITED GRAND LODGE OF ITALY UMSOI ASSOCIAZIONE CULTURALE**", in breve anche "**UNITED GRAND LODGE OF ITALY UMSOI**" è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e seguenti del codice civile, nonché del presente Statuto.

Essa svolge la sua attività in ambito nazionale ed internazionale. La sede dell'Associazione è fissata nel Comune di Anzio, Via

Nello svolgimento di tali attività l'Associazione **UNITED GRAND LODGE OF ITALY UMSOI** non potrà prevedere né effettuare, anche in modo indiretto, distribuzione di utili, di avanzi di gestione, di fondi, di riserve e di capitale.

TITOLO II - SCOPE FINALITÀ

Art. 2. - L'Associazione **UNITED GRAND LODGE OF ITALY UMSOI** persegue i seguenti scopi:

- diffondere ed approfondire i valori morali, civili e intellettuali della libera muratoria universale
- diffondere la cultura della conoscenza, mediante lo studio della scienze umane con particolare attenzione alla storia, alla filosofia, all'arte ed alla scienza;
- diffondere la cultura del dialogo, come strumento di qualificazione e di affermazione dell'uomo nella Società civile e nel mondo;
- diffondere i principi dell'etica, della morale, delle scienze, della filosofia e dell'arte in tutte le forme conosciute, come strumenti di miglioramento dell'uomo nell'ambito della propria famiglia, del proprio lavoro e nella società civile;
- ampliare la conoscenza della filosofia, della storia, delle scienze, della letteratura e dell'arte in tutte le sue forme espressive, attraverso contatti fra persone, società, enti, organizzazioni, organismi ed associazioni di qualsiasi tipo, sia pubblici che privati, nazionali, europee ed internazionali;
- ideare, promuovere, proporre ed ampliare le relazioni tra le organizzazioni sociali, culturali, degli enti e delle istituzioni pubbliche e private, delle società di qualsiasi genere e tipo, nonché delle scuole ed università di ogni ordine e genere e degli operatori sociali, affinché sappiano trasmettere i giusti strumenti di conoscenza per il raggiungimento del bene per la persona quale valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'etica e della morale quale strumento di conoscenza e di affermazione della umana persona nella società civile.

Art. 3. - L'associazione **UNITED GRAND LODGE OF ITALY UMSOI** per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: convegni, eventi, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni cinematografiche e

- documenti, concerti, corsi di formazione, etc.;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici, corsi di formazione, attività didattiche, corsi di perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.
- tutte le attività potranno essere svolte con ogni tipo di sistema di comunicazione, stampa, video, audio, internet, e comunque in ogni e qualsiasi forma e con qualsiasi strumento della tecnica, purché consentiti dalla Legge.

TITOLO III - SOCI

Art. 4. - L'associazione **UNITED GRAND LODGE OF ITALY UMSOI** è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Possono aderire all'associazione, acquisendo pertanto il titolo di Socio, tutte le persone che, senza discriminazione di sesso, religione, razza ed opinioni, si riconoscano nello Statuto ed intendano collaborare al raggiungimento dello scopo sociale

I soci possono essere:

- soci fondatori: persone, enti o istituzioni che hanno partecipato alla fondazione dell'Associazione;
- soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere onorario e sono esonerati dal versamento di quote annuali;
- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- soci sostenitori: tutti coloro che, non essendo Soci Ordinari od Onorari, contribuiscono agli scopi dell'associazione mediante conferimenti in denaro o in natura.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8. - La qualità di Socio si perde per:

1. Decesso;
2. Mancato pagamento delle quote sociali nei modi annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
3. Dimissioni;

4. Inabilitazione;
5. Radiazione, per atti lesivi dell'Associazione o dei suoi aderenti, disonorevoli o in contrasto con quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

I Soci comunque decaduti non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

Art. 9. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 10. – L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

TITOLO V - ORGANI SOCIALI

CAPO I - GENERALITA'

Art. 11. – Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori;
- il Collegio dei probiviri;

CAPO II - ASSEMBLEA

Art. 12. – L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via

ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione delibera a maggioranza dei presenti.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante comunicazione scritta, spedita o consegnata a mano o inviata per posta elettronica o fax a ciascun Socio, almeno otto giorni prima della data della riunione.

Nella convocazione dovranno essere specificati:

1. Ordine del giorno

2. Data, luogo ed ora dell'adunanza, sia di prima sia di seconda convocazione.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. La riunione in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

La riunione in seconda convocazione non può avere luogo prima di 24 ore da quella fissata per la prima convocazione.

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i Soci Ordinari in regola con il versamento della quota sociale. I Soci ordinari pertanto, hanno diritto di voto sia nelle assemblee ordinarie che straordinarie, riguardanti le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, della nomina degli organi direttivi e per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale. Non sono ammesse deleghe per l'esercizio del diritto di voto.

I Soci Onorari e Sostenitori possono partecipare come uditori alle riunioni dell'Assemblea senza diritto di voto.

I verbali delle Assemblee devono essere riportati su apposito libro.

Art. 13. – L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo ed il Presidente, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

CAPO III - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14. – Il consiglio direttivo è composto da 3 a 9 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo, se regolarmente convocato, è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica da uno ad un massimo di tre anni. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Art. 15. – Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce in media 2 volte all'anno.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- scegliere e nominare un comitato esecutivo;
- scegliere e nominare un comitato tecnico-scientifico, una commissione o un collegio di studiosi, per materie specifiche o per gruppi di materie;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- Di ogni riunione deve essere redatto verbale da riportare su un apposito libro.

Art. 16. – Il presidente dura in carica da uno ad un massimo di tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, presiede le Assemblee dei Soci, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 17. - Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario ai quali sono attribuiti incarichi specifici descritti nel presente Statuto.

E' facoltà del Consiglio Direttivo lo stilare un regolamento, che deve essere approvato dall'Assemblea, per regolare aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Art. 18. - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente, ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera, spedita o consegnata a mano, a mezzo fax, posta elettronica o telegramma. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 19. - Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da altro membro del Consiglio nominato dai presenti.

Le funzioni di segretario della riunione sono svolte dal Consigliere Segretario dell'associazione o, in casi di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione.

CAPO IV - PRESIDENTE

Art. 20. - Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre da uno ad un massimo di tre (3) anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione. Ad esso potranno essere delegati altresì eventuali poteri, anche di straordinaria amministrazione, su decisione del Consiglio Direttivo.

In particolare compete al Presidente:

1. La predisposizione delle linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;
2. La redazione della relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
3. La vigilanza sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
4. La determinazione dei criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;
5. L'emanazione di regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.

Per i casi d'indisponibilità, ovvero d'assenza o impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

CAPO V - CONSIGLIERI CON INCARICHI SPECIALI

Art. 21. - Al Consigliere Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il rendiconto economico-finanziario dell'associazione che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 22. - Il Consigliere Vicepresidente collabora con il Presidente nelle attività associative, ha gli stessi poteri del Presidente in caso di suo impedimento o assenza ed agisce su sua delega.

Art. 23. - Il Consigliere Segretario sovrintende ai servizi dell'associazione e ne coordina le attività nell'ambito delle decisioni del Consiglio Direttivo.

CAPO VI - SOSTITUZIONI DI MEMBRI DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DECADENZA DI ORGANO COLLEGIALE E DIMISSIONI DEL PRESIDENTE

Art. 24. I membri degli Organi Sociali durano in carica due anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni, morte o inabilitazione di uno o più membri di un Organo Sociale fino alla metà, si fa luogo alla sostituzione nominando i primi non eletti. In ogni caso i membri surrogati restano in carica fino alla scadenza del biennio.

Se vengono a mancare membri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 25. - La decadenza, per qualsiasi causa, di un Organo Sociale non comporta la decadenza degli altri Organi. In tale caso, si farà luogo al rinnovo, fino alla scadenza del biennio dell'Organo decaduto.

Art. 26. - In caso di morte, dimissioni, inabilitazione permanente del Presidente tutti gli Organi Sociali decadono. Il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea entro 30 giorni dalla decadenza del Presidente per procedere all'elezione dei nuovi Organi Sociali. Il

Vicepresidente assumerà ad interim i poteri e le prerogative del Presidente. Gli Organi Sociali decaduti resteranno in attività per il disbrigo della normale amministrazione.

TITOLO VI - CANDIDATURE, ELETTORATO, INCOMPATIBILITA'

Art. 27. - Tutti i Soci, purché in regola con il versamento delle quote sociali, sono elettori ed eleggibili.

TITOLO VII – COLLEGIO DEI REVISORI E DEI PROBIVIRI

Art. 28. – Il Collegio dei revisori, se nominato, è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 29. – Il Collegio dei probiviri, se nominato, è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

TITOLO VIII - SCIOGLIMENTO

Art. 30. – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

L'Assemblea può decidere lo scioglimento anticipato dell'associazione o la sua fusione con altre associazioni aventi scopo simile.

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede all'elezione di un Commissario Liquidatore che assume i poteri degli Organi Sociali con il mandato di provvedere alla liquidazione dei beni ed alla devoluzione del ricavato ad altre Associazioni o Enti che operano nel medesimo settore o con obiettivi assimilabili a quelli della disciolta Associazione o comunque con fini di pubblica utilità.

L'Assemblea indica al Commissario, mediante votazione palese, a quale o quali Enti ed Associazioni dovrà essere devoluto il ricavato della liquidazione del patrimonio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti in carica al momento della messa in liquidazione continua ad esercitare le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.

TITOLO IX - NORME FINALI

Art. 31. – Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 32. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.